Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 103° — Numero 253

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 8 ottobre 1962 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 27 settembre 1962, n. **1419.**

Modifiche alla legge 20 ottobre 1960, n. 1189, concernente varianti sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'ufficiale a disposizione dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, nel periodo dal 1° gennaio 1960 alla data di entrata in vigore della legge 20 ottobre 1960, n. 1189, sia stato raggiunto dal limite di età per la cessazione dal servizio permanente senza poter conseguire la promozione al grado superiore per l'esistenza nel servizio permanente effettivo di pari grado più anziano, è promosso sotto la data del giorno precedente a quello di raggiungimento del limite di età ove l'ostacolo alla promozione sia stato successivamente rimosso per il trasferimento a disposizione di detto pari grado più anziano in applicazione della norma di cui allo art. 17 della predetta legge n. 1189.

Gli ufficiali collocati in soprannumero agli organici ai sensi del citato art. 17 della legge 20 ottobre 1960, n. 1189, che non si siano avvalsi della facoltà di chiedere il collocamento a disposizione prevista dallo stesso articolo, possono esercitare tale facoltà fino al 31 dicembre 1962.

Il collocamento a disposizione è in tal caso disposto a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

All'onere annuo presunto di lire 2.000.000 derivante dalla presente legge si farà fronte, nell'esercizio finanziario 1962-63, mediante uguale riduzione degli stanziamenti del capitolo corrispondente al capitolo 141 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio 1961-62.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 settembre 1962

SEGNI

FANFANI — ANDREOTTI — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 maggio 1962, n. **1420.**

Costituzione del Consorzio cooperative vesuviane consorziate, con sede in Ottaviano (Napoli) e approvazione del relativo statuto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 25 giugno 1909, n. 422, ed il regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, emanato in esecuzione di essa;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302;

Vista l'istanza del presidente del Consorzio « CO. VE.CO. » Cooperative vesuviane consorziate, con sede in Ottaviano in data 6 luglio 1959, con la quale si chiede la costituzione del Consorzio stesso e la approvazione del suo statuto organico;

Visto il verbale dell'assemblea dei delegati delle cooperative aderenti al costituendo Consorzio, in data 4 giugno 1959, con il quale viene approvato lo statuto del Consorzio stesso;

Viste le deliberazioni in data 14 novembre 1959 e 17 luglio 1961, con le quali sono state apportate alcune modifiche allo statuto suddetto;

Visti i verbali di assemblea in data 11 agosto 1961 dai quali risulta che lo statuto consortile è stato approvato — ai sensi dell'art. 59 del regolamento 12 febbraio 1911, n. 278 — dai competenti organi delle cooperative che costituiscono il Consorzio, nonchè il verbale d'assemblea 24 febbraio 1962 dei delegati delle cooperative stesse con il quale sono stati modificati alcuni articoli dello statuto succitato;

Udito, in via d'urgenza, il Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative, ai sensi dell'art. 19, lettera *B*) del succitato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

E' costituito il Consorzio « CO.VE.CO. » Cooperative vesuviane consorziate, con sede in Ottaviano, ed è approvato il relativo statuto composto di numero quaranta articoli, che, visto e firmato dal Ministro proponente, viene allegato al presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1962

SEGNI

BERTINELLI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 settembre 1962
Atti del Governo, registro n. 159, foglio n. 20. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 agosto 1962, n. **1421**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Beata Maria Vergine di Sabbuci, in contrada Sabbuci del comune di Licata (Agrigento).

N. 1421. Decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Agrigento in data 20 aprile 1960, integrato con dichiarazione del 4 aprile 1961, relativo alla erezione della parrocchia della Beata Maria Vergine di Sabbuci in contrada Sabbuci del comune di Licata (Agrigento).

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 settembre 1962
Atti del Governo, registro n. 159, foglio n. 22. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 agosto 1962, n. **1422**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Sant'Antonio Abate, in frazione Graticelle del comune di Bovegno (Brescia).

N. 1422. Decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Brescia in data 11 marzo 1961, integrato con dichiarazione del 19 settembre stesso anno, relativo alla erezione della parrocchia di Sant'Antonio Abate, in frazione Graticelle del comune di Bovegno (Brescia).

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 settembre 1962
Atti del Governo, registro n. 159, foglio n. 30. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 agosto 1962, n. **1423**.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione perpetua, nella forma « æque principaliter », della parrocchia di San Bartolomeo Apostolo, in località Reciano del comune di Monteriggioni (Siena), con la parrocchia di San Dalmazio, in località omonima dello stesso Comune.

N. 1423. Decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Siena in data 1° febbraio 1962, relativo all'unione perpetua, nella forma « æque principaliter », della parrocchia di San Bartolomeo Apostolo, in località Reciano del comune di Monteriggioni (Siena), con la parrocchia di San Dalmazio, in località omonima dello stesso Comune.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 settembre 1962
Atti del Governo, registro n. 159, foglio n. 23. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 agosto 1962, n. **1424**.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione temporanea, nella forma « æque principaliter », della parrocchia del SS.mo Salvatore, in frazione Spinello del comune di Belvedere di Spinello (Catanzaro), con la parrocchia della SS.ma Trinità nello stesso Comune.

N. 1424. Decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Cariati in data 1° dicembre 1961, relativo all'unione temporanea, nella forma « æque principaliter », della parrocchia del SS.mo Salvatore, in frazione Spinello del comune di Belvedere di Spinello (Catanzaro), con la parrocchia della SS.ma Trinità nello stesso Comune.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 settembre 1962
Atti del Governo, registro n. 159, foglio n. 24. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 agosto 1962, n. **1425**.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Maria SS. del Rosario, sita nel comune di Palmi (Reggio Calabria).

N. 1425. Decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Maria SS. del Rosario, sita nel comune di Palmi (Reggio Calabria).

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 settembre 1962
Atti del Governo, registro n. 159, foglio n. 25. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 settembre 1962, n. **1426**.

Soppressione della Fabbriceria della Chiesa parrocchiale dei SS. Vittore e Carlo, in Genova-Centro.

N. 1426. Decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene soppressa la Fabbriceria della Chiesa parrocchiale dei SS. Vittore e Carlo, in Genova-Centro.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 settembre 1962
Atti del Governo, registro n. 159, foglio n. 31. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 settembre 1962, n. **1427**.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione perpetua, nella forma « æque principaliter », della parrocchia di San Nicolò, in località Orsaiola del comune di Urbania, con la parrocchia di San Severo, in frazione Pieve del Colle del comune di Acqualagna (Pesaro-Urbino).

N. 1427. Decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Urbino in data 2 aprile 1962, relativo all'unione perpetua, nella forma « æque principaliter », della parrocchia di San Nicolò, in località Orsaiola del comune di Urbania, con la parrocchia di San Severo, in frazione Pieve del Colle del comune di Acqualagna (Pesaro-Urbino).

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 settembre 1962
Atti del Governo, registro n. 159, foglio n. 32. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 29 settembre 1962.

Determinazione del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari ai fini dell'applicazione del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito in legge 28 luglio 1961, n. 770, concernente la sistemazione di talune situazioni verificatesi per eventi di carattere eccezionale.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 10 novembre 1961, n. 1281, concernente fissazione di un nuovo termine in materia fiscale;

Visto il decreto ministeriale 22 giugno 1961, col quale venne stabilito nei giorni dall'8 al 15 giugno 1961 il periodo di mancato funzionamento degli uffici finanziari ai fini dell'applicazione del citato decreto-legge;

Considerato che anche nei giorni 15 febbraio, 28 febbraio e 1° marzo 1961, per effetto dell'astensione dal lavoro del personale addetto agli uffici finanziari, si verificò un arresto nel normale funzionamento degli uffici stessi;

Ritenuto, pertanto, che devono essere altresì sistemate, ai sensi del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, le situazioni verificatesi nei giorni predetti per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari della Repubblica in dipendenza dell'evento di carattere eccezionale di cui sopra;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari della Repubblica, verificatosi per effetto dell'evento di carattere eccezionale costituito dalla astensione dal lavoro del personale addetto agli uffici stessi, già stabilito nei giorni dall'8 al 15 giugno 1961 col decreto ministeriale 22 giugno 1961, è esteso ai giorni 15 febbraio, 28 febbraio e 1° marzo 1961.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 settembre 1962

Il Ministro: TRABUCCHI

(5759)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Bisacquino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 17 agosto 1962, registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 1962, registro n. 25 Interno, foglio n. 43, l'Amministrazione comunale di Bisacquino (Palermo) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 6.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5778)

Autorizzazione al comune di Francavilla di Sicilia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 17 agosto 1962, registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 1962, registro n. 25 Interno, foglio n. 39, l'Amministrazione comunale di Francavilla di Sicilia (Messina) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5779)

Autorizzazione al comune di Castel di Lucio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 17 agosto 1962, registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 1962, registro n. 25 Interno, foglio n. 59, l'Amministrazione comunale di Castel di Lucio (Messina) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5780)

Autorizzazione al comune di Casalvecchio Siculo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 17 agosto 1962, registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 1962, registro n. 25 Interno, foglio n. 58, l'Amministrazione comunale di Casalvecchio Siculo (Messina) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5781)

Autorizzazione al comune di Castell'Umberto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 20 agosto 1962, registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 1962, registro n. 25 Interno, foglio n. 28, l'Amministrazione comunale di Castell'Umberto (Messina) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5787)

Autorizzazione al comune di Capizzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 17 agosto 1962, registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 1962, registro n. 25 Interno, foglio n. 42, l'Amministrazione comunale di Capizzi (Messina) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 3.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5788)

Autorizzazione al comune di Furci Siculo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 17 agosto 1962, registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 1962, registro n. 25 Interno, foglio n. 41, l'Amministrazione comunale di Furci Siculo (Messina) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5789)

Autorizzazione al comune di Milazzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 17 agosto 1962, registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 1962, registro n. 25 Interno, foglio n. 104, l'Amministrazione comunale di Milazzo (Messina) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 123.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5782)

Autorizzazione al comune di Cinisi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 17 agosto 1962, registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 1962, registro n. 25 Interno, foglio n. 92, l'Amministrazione comunale di Cinisi (Palermo) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 1.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5783)

Autorizzazione al comune di Lascari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 17 agosto 1962, registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 1962, registro n. 25 Interno, foglio n. 91, l'Amministrazione comunale di Lascari (Palermo) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5784)

Autorizzazione al comune di Capo d'Orlando ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 17 agosto 1962, registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 1962, registro n. 25 Interno, foglio n. 57, l'Amministrazione comunale di Capo d'Orlando (Messina) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.950.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5785)

Autorizzazione al comune di Naso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 17 agosto 1962, registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 1962, registro n. 25 Interno, foglio n. 29, l'Amministrazione comunale di Naso (Messina) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 9.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945. n. 51.

(5786)

Avviso di rettifica

A rettifica dell'intestazione della pubblicazione riportata a pagina 3936 della *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 24 settembre 1962, si chiarisce che il mutuo di L. 367.300.000 autorizzato a favore del comune di Agrigento riguarda l'integrazione del bilancio 1961, anzichè quello del 1962.

(5790)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

Concorsi a posti di operaio in prova nel ruolo del Ministero, nelle categorie prima (specializzati), seconda (qualificati), terza (comuni), quarta (manovali).

IL MINISTRO PER LE PARTECIPAZIONI STATALI

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90, concernente lo stato giuridico degli operai dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1961, che istituisce la pianta organica degli operai dello Stato del Ministero delle partecipazioni statali;

Vista la tabella *A*, allegata alla legge 26 febbraio 1952, n. 67;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, concernente norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, sul conglobamento totale del trattamento economico del personale statale;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi a posti di operaio di ruolo dello Stato nel Ministero delle partecipazioni statali:

1) concorso ad un posto di operaio di prima categoria (specializzati), con qualifica professionale di conducente di automezzi (coefficiente 167);

2) concorso ad undici posti di operaio di seconda categoria (qualificati), con qualifica professionale di conducente di automezzi (coefficiente 157);

3) concorso a sei posti di operaio di terza categoria (comuni), con qualifica professionale di guardiano (coefficiente 151);

4) concorso a quattro posti di operaio di quarta categoria (manovali), con qualifica professionale di addetto a lavori, prevalentemente, di trasporto di materiale o di pulizia (coefficiente 148).

Art. 2.

Requisiti generali e limiti di età

Per l'ammissione ai predetti concorsi è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:

1) aver compiuto gli studi di istruzione obbligatoria;

2) aver compiuto l'età di anni 18 e non superato quella di anni 35.

Tale limite massimo di età è elevato ad anni 39:

a) per i capi di famiglia numerosa, ai sensi dell'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificato dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267.

Il limite massimo di età è elevato ad anni 40:

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

c) per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per coloro che appartengono ad altre categorie assimilate ai combattenti a norma delle disposizioni in vigore.

Sono esclusi dal beneficio coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione;

e) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine e che in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico siano stati costretti ad allontanarsene e non possono farvi ritorno;

f) per i profughi dall'Africa italiana di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104 ed alla legge 4 marzo 1952, n. 137;

g) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, a norma dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488.

Per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, fermo restando il limite di anni 40;

h) per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Il limite massimo di età è inoltre elevato ad anni 45:

i) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole e collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato per eventi avvenuti fino al 31 dicembre 1954, per i mutilati ed invalidi per servizio e per i mutilati ed invalidi in occasione dei fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, purchè rientrino nelle prime otto categorie ovvero nelle voci da quattro a dieci della categoria nona, o nelle voci da tre a sei della categoria decima, della tabella *A*, allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci quattro, e da sei ad undici, della tabella *B*, allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamate dalla legge 3 giugno 1950, n. 375 e dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176.

Il limite massimo di età è infine elevato:

l) di due anni per i candidati che siano coniugati alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi;

m) di un altro anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *l*) si cumula con quella di cui alla lettera *m*) ed entrambe con quelle di cui alla lettera *a*), purchè non si superino complessivamente i 40 anni di età.

L'elevazione di cui alle lettere da *b*) a *h*) e di cui alla lettera *i*) assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età per i candidati che siano operai di ruolo dello Stato e che siano in possesso degli altri necessari requisiti, nonchè per i candidati già salariati non di ruolo cessati dal servizio per riduzione di personale;

3) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

4) avere il godimento dei diritti politici;

5) avere sempre tenuto buona condotta; all'accertamento di tale requisito provvede, d'ufficio, l'Amministrazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

6) essere di sana e robusta costituzione, esente da difetti o imperfezioni fisiche. I mutilati e gli invalidi di guerra e di categorie assimilate sono ammessi ai presenti concorsi, semprechè siano in possesso di tutti i requisiti fisici prescritti, ed alla visita medica di cui al successivo art. 8 siano giudicati fisicamente idonei a disimpegnare incondizionatamente tutte le mansioni inerenti alle qualifiche dei posti messi a concorso;

7) aver soddisfatto gli obblighi di leva, oppure provare di aver concorso alla leva o di essere iscritto nelle liste relative secondo i casi.

Non possono conseguire, in ogni caso, la nomina ad operaio, coloro che abbiano riportato una delle condanne indicate nell'art. 85 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonchè coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica Amministrazione.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi predetti.

Ai concorsi per i posti di cui all'art. 1 del presente decreto non sono ammesse le donne, in quanto per queste, sono previste dalla legge categorie e qualifiche diverse.

Art. 3.

Requisiti particolari

Per l'ammissione al concorso ad un posto di operaio di prima categoria, gli aspiranti debbono essere in possesso della patente di abilitazione alla guida ad uso pubblico degli autoveicoli, di cui alla lettera *E*) dell'art. 80 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, concernente il testo unico delle norme sulla circolazione stradale.

Per l'ammissione al concorso a undici posti di operaio di seconda categoria, gli aspiranti debbono essere in possesso della patente di abilitazione alla guida ad uso privato, degli autoveicoli di cui alle lettere *B*), *C*) e *D*) dell'art. 80 del decreto sopra citato.

Art. 4.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione ai concorsi di cui all'art. 1, indirizzate al Ministero delle partecipazioni statali - Ispettorato generale, Roma, redatte su carta da bollo da L. 200 (come da schema esemplificativo allegato) e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno pervenire od essere presentate al Ministero stesso entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non si terrà conto delle domande che dovessero pervenire dopo il termine sopra indicato.

Gli aspiranti dovranno precisare nella domanda a quale concorso intendano essere ammessi.

Per partecipare a più di uno dei concorsi di cui all'art. 1, dovranno essere prodotte distinte domande; in ciascuna di queste, occorrerà precisare se sia stata richiesta l'ammissione, con domanda separata, a concorsi a posti di categoria diversa.

Nella domanda di ammissione i candidati debbono dichiarare:

a) il cognome e nome;

b) il luogo e la data di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune, nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) ed i procedimenti penali, eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio posseduto, precisando l'Istituto presso il quale il titolo stesso è stato conseguito e l'anno scolastico relativo;

g) per i concorrenti al posto di prima categoria o ai posti di seconda categoria, l'indicazione degli estremi e del tipo della patente di guida, dell'autorità che l'ha rilasciata e dell'anno del rilascio; per i concorrenti ai posti di terza e quarta categoria, l'indicazione di tutti i documenti e titoli vari, ritenuti utili ai fini della graduatoria;

h) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Non possono partecipare ai concorsi coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica Amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

l) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione ai concorsi;

m) il domicilio;

n) l'indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse eventuali comunicazioni.

La firma che gli aspiranti sono tenuti ad apportare in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Sia la firma del notaio, che quella del segretario comunale non sono soggette alla legalizzazione, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Per coloro i quali rivestono la qualità di dipendenti statali, è sufficiente che sulla domanda di ammissione, dopo la firma dell'aspirante, sia apposto il visto del capo dell'ufficio nel quale il dipendente presta servizio, ed il bollo dell'ufficio stesso.

Art. 5.

Svolgimento dei concorsi a posti di prima e seconda categoria

Per il concorso ad un posto di operaio di prima categoria, gli ammessi saranno chiamati a sostenere un esperimento pratico, attraverso il quale dovranno dimostrare di possedere:

1) conoscenza della segnaletica e delle norme di circolazione stradale;

2) conoscenza approfondita della costituzione e del funzionamento dei meccanismi e dei vari organi del veicolo e dei modi per prevenire o riparare avarie;

3) abilità alla guida.

Per il concorso ad undici posti di seconda categoria, gli ammessi saranno chiamati a sostenere un esperimento pratico, attraverso il quale dovranno dimostrare di possedere:

1) conoscenza della segnaletica e delle norme di circolazione stradale;

2) conoscenza della costituzione e del funzionamento dei meccanismi e dei vari organi del veicolo e dei principali modi per prevenire o riparare avarie;

3) abilità alla guida.

L'esperimento pratico avrà luogo in Roma, nel giorno e nell'ora che verranno comunicati direttamente ai concorrenti.

L'esperimento pratico non s'intenderà superato se il candidato non avrà riportato una votazione di almeno sette decimi per il concorso ad un posto della prima categoria, e di almeno sei decimi per il concorso ad undici posti della seconda categoria.

Per sostenere l'esperimento pratico, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco del Comune di residenza o da notaio. Il bollo è di L. 100 se l'autenticazione è fatta dal sindaco e di L. 200 se fatta da un notaio;

b) tessera ferroviaria personale se il candidato è dipendente di ruolo, di ruolo aggiunto o non di ruolo di una Amministrazione statale;

c) tessera postale, o porto d'armi, o patente automobilistica, o passaporto, o carta d'identità.

Art. 6.

Svolgimento dei concorsi a posti della terza e quarta categoria

I concorsi ai posti di operaio della terza e quarta categoria verranno effettuati a scelta, mediante valutazione comparativa dei titoli e requisiti degli aspiranti.

A tal fine, gli aspiranti stessi dovranno produrre, a corredo della domanda di ammissione ai concorsi, tutti i documenti che ritengano utili per la valutazione dei titoli per la formazione delle graduatorie.

Art. 7.

Commissioni esaminatrici

Per l'accertamento del grado di capacità professionale degli aspiranti ai posti di prima e seconda categoria, e per la valutazione dei titoli degli aspiranti ai posti di terza e quarta categoria, saranno nominate una o più Commissioni, con successivo decreto ministeriale.

La Commissione, o le Commissioni nominate per l'esame dei titoli nei concorsi ai posti di terza o quarta categoria, nella prima adunanza, stabiliranno i criteri per la valutazione dei titoli stessi e, successivamente, formeranno le graduatorie degli aspiranti ritenuti idonei.

Art. 8.

Accertamento idoneità fisica ed attitudinale

Per l'accertamento dell'idoneità fisica e dell'attitudine al mestiere degli aspiranti, sarà nominata un'apposita Commissione, a norma dell'art. 20 del regolamento approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262.

La Commissione predetta esprimerà il suo giudizio, in base a quanto stabilito dal citato art. 20, secondo comma del predetto regolamento.

I candidati avranno comunicazione, in tempo utile, a mezzo raccomandata, del giorno, dell'ora e del luogo in cui dovranno sottoporsi ai predetti accertamenti. All'atto della presentazione, dovranno essere muniti di uno dei documenti di riconoscimento elencati nell'art. 5 del presente decreto.

Art. 9.

Spese e viaggi

Per i viaggi che i concorrenti dovessero compiere per sottoporsi all'esperimento pratico o all'accertamento dell'idoneità fisica e dei requisiti attitudinali, non competerà alcun rimborso di spesa.

Art. 10.

Formazione delle graduatorie

Le graduatorie generali di merito dei concorsi ai posti di prima e seconda categoria, e quelle dei vincitori, saranno formate secondo l'ordine derivante dalla votazione conseguita nell'esperimento pratico.

Le graduatorie generali di merito dei concorsi ai posti di terza e quarta categoria e quelle dei vincitori, saranno formate in base ai criteri predeterminati dalla Commissione di cui all'art. 7; la Commissione terrà conto, altresì, del giudizio espresso secondo quanto previsto nel precedente art. 8.

Per le preferenze e le precedenze, a parità di merito, si osserveranno le norme in vigore; a tal fine, i candidati saranno invitati a produrre, entro il termine che verrà stabilito nella lettera di richiesta, la necessaria documentazione.

Art. 11.

Approvazione delle graduatorie

La graduatoria di ciascun concorso indetto con il presente decreto sarà approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti generali richiesti per la nomina ad operaio di ruolo dello Stato.

La graduatoria sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero delle partecipazioni statali; di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Gli eventuali ricorsi dovranno pervenire al Ministero delle partecipazioni statali, entro il termine massimo di quindici giorni dalla data di pubblicazione del predetto avviso.

Art. 12.

Documentazione che devono produrre i candidati dichiarati vincitori

I concorrenti dichiarati vincitori dovranno far pervenire a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data dell'apposita comunicazione, i sottoindicati documenti di rito:

1) originale o copia notarile autenticata, su carta da bollo da L. 200, del titolo di studio, prescritto nel precedente art. 2;

2) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita rilasciato in carta da bollo da L. 100;

3) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

5) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) su carta bollata da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica competente;

6) documento militare:

a) per il candidato che abbia prestato servizio militare: copia o estratto del foglio matricolare in bollo da lire 200, rilasciato dall'Autorità militare competente.

Anche il candidato che sia stato riformato, dopo la sua presentazione alle armi, è tenuto a produrre uno dei suddetti documenti;

b) per il candidato che sia stato dichiarato « abile arruolato » dal competente Consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbia ancora prestato o non debba prestare servizio militare:

1) se assegnato in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare

militare in bollo da L. 200, rilasciati dal distretto militare competente;

2) se assegnato in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 100 rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

c) per il candidato che sia stato dichiarato riformato o rivedibile dal competente Consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidato assegnato alle liste di leva terrestri): certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidato assegnato alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva, in bollo da L. 100, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

d) per il candidato infine che non sia stato ancora sottoposto a giudizio del Consiglio di leva certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero analogo certificato della capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima;

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo:

a) certificato di cittadinanza italiana;

b) certificato di godimento dei diritti politici;

c) certificato generale del casellario giudiziale.

I certificati di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici dovranno attestare, altresì, che l'interessato godeva del possesso dei requisiti rispettivamente della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi.

Il candidato indigente ha facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibisca un certificato del sindaco o della autorità di pubblica sicurezza comprovante esplicitamente la sua iscrizione nell'elenco dei poveri e purchè sugli atti prodotti in esenzione dal bollo risultino indicati gli estremi dell'attestato comprovante la condizione di indigenza.

Art. 13.
Nomina ad operaio dello Stato.

I vincitori dei concorsi, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi.

Al termine del suddetto periodo di prova, i vincitori medesimi saranno nominati in ruolo previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione previsto dall'art. 49 della legge 5 marzo 1961, n. 90.

In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine del quale in caso di giudizio sfavorevole, sarà dichiarata con decreto ministeriale motivato, la risoluzione del rapporto di impiego.

Art. 14.
Trattamento economico.

Durante il periodo di prova verrà corrisposta una paga lorda giornaliera pari ad un trecentododicesimo della paga iniziale relativa al coefficiente di stipendio previsto dalla categoria di appartenenza, oltre le quote di aggiunta di famiglia e gli altri assegni eventualmente spettanti.

Art. 15.
Termine per assumere servizio.

Ai vincitori sarà stabilito un termine per assumere servizio. Ai medesimi, qualora non siano residenti a Roma saranno rimborsate le spese sostenute per il viaggio in ferrovia a prezzo ridotto.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 settembre 1962

Il Ministro: Bo

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1962
Registro n. 3 Partecipazioni statali, foglio n. 12. — Racioppi

ALLEGATO *A*

Schema della domanda di ammissione, su carta da bollo di L. 200.

Al Ministero delle partecipazioni statali - Ispettorato Generale - Roma

Il sottoscritto (cognome e nome) . . . . nato a . . . . provincia di . . . . il (giorno, mese ed anno) . . . . domiciliato in . . . . provincia di . . . . via . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per operaio di . . . . categoria in prova presso codesto Ministero.

(Nel caso che il concorrente abbia fatto domanda di partecipare anche agli altri concorsi per diverse categorie, aggiungere quanto segue).

Il sottoscritto fa presente che con separata domanda ha chiesto di essere ammesso a partecipare anche agli altri concorsi, per la categoria, o le categorie . . . .

Fa presente (solo per coloro che, avendo superato il 35° anno di età, abbiano diritto all'elevazione del suddetto limite) di aver diritto all'aumento del limite di età in quanto . . . . (indicare con esattezza il titolo che dà diritto all'aumento del suddetto limite).

Il sottoscritto dichiara di aver conseguito il titolo di studio di . . . . presso . . . . di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . . (i candidati non inscritti nelle liste elettorali indicheranno i motivi della non iscrizione o della cancellazione; i candidati minori di anni 21 dichiareranno se siano o meno incorsi in alcune delle cause che a termine delle disposizioni vigenti impediscano il possesso dei diritti politici), di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso a suo carico (indicare, in caso contrario, le condanne penali riportate o i reati per i quali siano in corso procedimenti penali).

Con riguardo agli obblighi militari, dichiara . . . . . . (secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizi militare presso . . . .; di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva o per rinvio in qualità di . . . . (ovvero perchè riformato o rivedibile).

Il sottoscritto dichiara (per i concorsi ai posti di 1ª e 2ª categoria di essere in possesso della patente di guida prescritta dal bando di concorso, di tipo . . . ., n. . . . . . . rilasciata dalla Prefettura di . . . . in data . . . .

Si allegano i seguenti documenti: (titoli, certificati di prestato servizio, ecc.) . . . .
. . . .
. . . .

Il sottoscritto chiede che tutte le comunicazioni relative al concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo: . . . .

Roma, li . . . .

Firma (1) . . . .

(1) La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Non è valida l'autenticazione della firma da parte del sindaco.

Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione delle firme previste dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700. Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio, con il bollo di ufficio.

(5670)

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.